

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3987

DISEGNO DI LEGGE

**PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(MORO ALDO)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)**

**COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
(ANDREOTTI)**

**COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)**

**COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(DONAT-CATTIN)**

**COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(MARCORA)**

**COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(MARTINELLI)**

**COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(GIOIA)**

**E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(TOROS)**

Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377,
concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguar-
danti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura,
interventi per il Mezzogiorno e trasporti

Presentato alla Presidenza il 18 agosto 1975

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella individuazione dei provvedimenti diretti a combattere la grave recessione e disoccupazione in atto si sono dovuti tenere in attenta considerazione i vincoli che condizionano e caratterizzano ogni determinazione di politica economica attuale. Questi vincoli sono stati ravvisati: nell'entità del disavanzo della bilancia dei pagamenti e dei prestiti in valuta accesi nel recente passato, nell'entità del disavanzo delle finanze pubbliche, nella velocità di attuazione dei diversi canali di spesa.

Per il 1975 si prevede un *deficit* della bilancia dei pagamenti di 1.500 miliardi rispetto ai 5.090 del 1974 a seguito della netta diminuzione delle importazioni nell'anno ed in relazione ad un rallentamento della domanda mondiale che ha impedito un rilevante aumento delle nostre esportazioni. L'esistenza di una elevata reattività delle importazioni alle variazioni in aumento del reddito nazionale e degli investimenti, insieme al proseguimento della situazione depressa del commercio internazionale, fanno ritenere che il vincolo della bilancia dei pagamenti sarà ancora nettamente operante nel corso del 1976 in relazione ad una politica di espansione dell'economia. È necessario anche tener conto dell'eccezionale volume di prestiti in valuta accesi nel recente passato.

Per quanto riguarda le finanze pubbliche, occorre constatare che nel 1975 il solo settore statale assorbirà una quota di reddito nazionale pari a circa il 6 per cento, in quanto l'indebitamento netto si ragguaglierà a circa 8.300 miliardi. A tale disavanzo corrisponderà un fabbisogno lordo di cassa della Tesoreria statale di circa 10.000 miliardi, con non facili problemi di amministrazione di flussi monetari e finanziari. In particolare per il bilancio statale dell'anno in corso, si prevede, secondo le risultanze constatate nel mese di agosto, che il disavanzo della gestione di competenza sarà di circa 8.500 miliardi contro i 7.173 previsti al momento dell'approvazione del bilancio.

In presenza della esistente difficoltà nell'accrescere le entrate tributarie, l'attuale livello del *deficit* porrà delicati problemi di compatibilità qualora l'attività produttiva e gli investimenti non dovessero riprendere e

qualora la spesa pubblica corrente dovesse continuare ad aumentare. Eventuali incompatibilità finirebbero infatti col riflettersi sui conti con l'estero e potrebbero determinare una acutizzazione del processo inflazionistico.

Per queste ragioni si è cercato di ottenere la più rapida utilizzazione possibile degli stanziamenti, facendo sì che essi potessero operare nel 1975 o comunque interamente nel 1976. Si sono pertanto potenziati i canali di spesa per i quali esistevano procedure già collaudate e progetti già definiti. All'interno di questi, priorità è stata data a quegli investimenti atti a qualificare la spesa statale nel campo produttivo e sociale.

Oltre ai citati criteri, un'ulteriore considerazione è stata alla base della scelta dei settori d'intervento. Nel momento attuale gli investitori non sono sufficientemente sensibili alle migliorate condizioni di credito che essi possono ottenere. Di conseguenza la manovra di rilancio ha dovuto in taluni casi far perno sull'attivazione della spesa pubblica ed in altri ha dovuto predisporre stimoli adeguati per l'espansione degli investimenti.

Per constatare la concreta e rapida realizzazione degli stanziamenti e per valutare gli effetti della spesa pubblica in relazione all'andamento congiunturale, è stato costituito un Comitato diretto allo scopo, presieduto dal Presidente o Vice Presidente del Consiglio e composto dai Ministri del bilancio, del tesoro e delle finanze.

Gli interventi considerati anticipano talvolta provvedimenti che nel corso del tempo vogliono una sistemazione legislativa ordinata. In nessun caso essi debbono essere considerati sostitutivi di piani o programma a più lungo termine ed in corso di preparazione o approvazione.

L'esistenza di piani settoriali non deve far dimenticare la necessità di una strategia globale necessaria ad affrontare i problemi strutturali incombenti, quali ad esempio quello straordinariamente importante del migliore e più economico funzionamento delle strutture pubbliche di ogni genere e l'altro, ugualmente importante, della ristrutturazione o riconversione economica, con particolare riguardo all'industria. Son problemi che si dovranno affrontare insieme a quello dei rinnovi con-

trattuali nell'attività produttiva e nel pubblico impiego, rinnovi di cui si discuterà fra l'inizio dell'autunno e l'inizio dell'anno nuovo. Ad essi, non solo il Governo, ma le forze politiche e sociali devono dedicare la massima attenzione, se non vogliono che i nodi strutturali della crisi che ci attanaglia si aggravino.

Il campo dei provvedimenti urgenti tocca vasti settori della nostra economia, con specifico riguardo all'esportazione, all'edilizia residenziale, ospedaliera, ai porti e ad altre opere pubbliche, all'industria, all'agricoltura, ai trasporti. Alcuni dei settori di intervento sono considerati nel decreto-legge allegato; altri in separato e contestuale decreto-legge. Ma la materia è stata considerata da un identico punto di vista, sinteticamente delineato nelle premesse illustrative dei disegni di legge di conversione di entrambi i decreti legge, mentre l'esposizione che segue resta, ovviamente, circoscritta all'ambito specifico del presente decreto.

1. — *Industria.*

Il volume dei finanziamenti a tasso agevolato, effettuato a valere sulla legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni, è stato pari a lire 455,5 miliardi per l'anno 1972, a lire 537,8 miliardi per l'anno 1973, a lire 342,8 miliardi per l'anno 1974, in cui si è avuta una notevole diminuzione per difetto di stanziamenti di bilancio per la concessione dei contributi negli interessi.

A seguito dell'assegnazione dei nuovi fondi disposta con la legge 7 giugno 1975, n. 231, può essere attivato un volume di finanziamenti intorno a lire 1.500 miliardi per il 1975 e a lire 700 miliardi per il 1976.

L'andamento sopra indicato degli investimenti indotti dagli attuali stanziamenti a valere sulla legge n. 623, contrasta con l'assunto del Governo di stimolare gli investimenti nel 1976 pertanto si è ritenuto opportuno assicurare il rifinanziamento della legge n. 623, prevedendo all'uopo apposito stanziamento per contributo in conto interessi, per il complessivo importo di 630 miliardi, che consente di accogliere domande di finanziamento per circa 1800 miliardi (articolo 1).

Inoltre, per favorire le piccole e medie imprese che per mancata concessione delle agevolazioni si sono indebitate a tassi di mercato, è stato autorizzato l'intervento dello Stato per la concessione di concorso in interessi per il periodo antecedente la concessione delle nuove agevolazioni (articolo 2).

Con legge 28 novembre 1965, n. 1329, avente per oggetto « provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili » venne disposta l'istituzione di una forma speciale di garanzia sulle macchine utensili, al fine di agevolarne l'acquisto. L'attuale congiuntura economica consiglia il ripristino di quelle norme con lo stanziamento di un apposito fondo presso il Medio-credito centrale, da utilizzare per il finanziamento dell'acquisto delle macchine utensili da parte delle imprese (articolo 3).

Al fine di alleggerire, poi, nel difficile momento attuale, i costi di lavoro delle imprese, è stato deliberato di sospendere dal 1° settembre 1975 al 30 settembre 1976 l'obbligo del versamento del contributo dovuto per gli assegni familiari relativamente al personale femminile alle dipendenze di datori di lavoro svolgenti attività industriale, nonché dei datori di lavoro artigiani (articolo 4).

2. — *Finanziamenti per la cantieristica.*

Esistono presso il Ministero della marina mercantile, attualmente, domande per investimenti complessivi dell'ordine di circa 350 miliardi, investimenti ai quali per il momento non si può dare corso per l'essersi esaurito lo stanziamento di 13 miliardi a valere sulla legge 28 dicembre 1973, n. 878.

Si è pertanto deciso di incrementare tale stanziamento per l'ulteriore importo di 20 miliardi (articolo 5).

3. — *Agricoltura.*

L'importanza del settore sia ai fini dello sviluppo che dell'occupazione ha particolarmente richiamato l'attenzione del Governo, che ha predisposto tutta una serie di provvedimenti sia per rilanciare opere in corso, da tempo ferme, massimizzando così l'impatto congiunturale delle misure, sia per finanziare programmi di più ampio respiro.

a) *Progetti finanziati parzialmente con fondi FEOGA e con contributi a carico dello Stato.*

L'aumento dei costi sperimentato da qualche anno a questa parte ha reso inadeguati gli importi stanziati dallo Stato per i contributi integrativi a progetti a suo tempo decisi.

Di conseguenza, il Ministero dell'agricoltura, d'intesa con quello del tesoro, è venuto alla determinazione di utilizzare le disponibilità di bilancio per far fronte ai maggiori

oneri mediante approvazione di progetti di variante.

Tale operazione ha lasciato scoperto il capitolo di bilancio con le cui disponibilità si sarebbe dovuto finanziare progetti già inviati a Bruxelles per il programma relativo al 1975. Tale programma comprende progetti per altri 240 miliardi, la cui operatività può essere valutata in circa tre mesi dall'effettivo stanziamento. Pertanto il Governo ha deciso l'aumento del fondo per ulteriori 60 miliardi, di cui 54 per il contributo in conto capitale e 6 per il concorso nel pagamento degli interessi su mutui integrativi (articolo 6).

b) Fondo di rotazione per la meccanizzazione agricola.

Nell'anno 1974 sono state presentate numero 72.854 domande per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole per un importo complessivo pari a 100 miliardi. Le disponibilità assegnate nello stesso anno, a valere sul fondo di rotazione, sono state pari a lire 116 miliardi. Non si sono potute accogliere, quindi, domande per complessive lire 72 miliardi. Tale importo, peraltro, è da considerarsi aumentato per effetto dell'incremento dei prezzi delle macchine agricole intervenuto nel frattempo.

È stato quindi deciso un apporto dello Stato di lire 100 miliardi al fondo di rotazione per la meccanizzazione in modo da rendere possibile nuovi acquisti di macchine per un volume pari a lire 115 miliardi, tenuto conto che in media i prestiti coprono l'85 per cento della spesa corrente. Inoltre, tale volume di operazioni aumenterà in seguito per effetto del reimpiego dei rientri e degli interessi. Con detto nuovo apporto potranno quindi soddisfarsi le domande di prestito non accolte nell'anno 1975, al cui accoglimento sono destinate anche le disponibilità del fondo di rotazione per lo stesso anno 1975 (articolo 7). La durata del fondo viene prorogata al 1995.

È stato anche deciso uno snellimento nelle procedure nel senso che l'assegnazione dei fondi tra le Regioni, da effettuarsi entro il mese di febbraio, venga ad esse comunicata dal Ministro dell'agricoltura dopo aver sentita la Commissione interregionale; la ripartizione dei fondi tra gli istituti di credito, autorizzati nell'ambito della Regione, viene effettuata con decreto del Ministro dell'agricoltura, d'intesa con quello del tesoro, su proposta della Regione, da formulare nel termine di 30 giorni dalla comunicazione di assegnazione dei fondi (art. 11).

c) Programmi di bonifica.

L'esaurirsi del limite di finanziamento di cui alla legge 9 agosto 1973, n. 514, in concomitanza dell'aumento dei costi, ha creato la necessità di un ulteriore stanziamento al fine di provvedere al completamento di programmi iniziati ed in parte soddisfatti, ed aventi un elevato grado di operatività, appaltati entro tre mesi dallo stanziamento.

Tale aumento, a valere sulla legge 9 agosto 1973, n. 514, è stato deciso in 30 miliardi (art. 8).

d) Irrigazione.

Tale problema assume un carattere preminente sotto l'aspetto delle grandi opere di irrigazione e della loro utilizzazione. Esiste a tal riguardo presso il Ministero dell'agricoltura un piano poliennale ancora oggetto di discussione.

Sono tuttavia disponibili, in numero consistente, progetti di pronta esecuzione, compatibili con il piano suddetto, prevalentemente indirizzati al completamento di impianti attraverso i quali vengano più efficacemente utilizzate le risorse idriche già disponibili. Per assicurare l'attuazione di tali progetti, il Governo ha deliberato la costituzione di un fondo di 260 miliardi (art. 9), che andrà ad integrare la consistente quota destinata alla irrigazione dello stanziamento straordinario a favore della Cassa del Mezzogiorno, di cui al successivo articolo 13.

e) Zootecnia.

Il Ministero dell'agricoltura ha predisposto un piano zootecnico nazionale, pluriennale, con inizio a partire dal 1976.

In attesa della sollecita approvazione di tale piano, il cui iter di presentazione sarà accelerato al massimo da parte del Governo, è stato deciso il rifinanziamento del fondo di rotazione per la zootecnia per un ammontare di 200 miliardi. Tale finanziamento sarà destinato a progetti già pronti presso le Regioni, oltreché agli interventi di competenza del Ministero ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1972, n. 11, per promuovere e potenziare le strutture di produzione, trasformazione e commercializzazione, nonché ad incentivare e sostenere tecnicamente l'allevamento di bestiame, le attività di ricerca e sperimentazione e le iniziative di divulgazione.

f) *Fertilizzanti.*

Al fine di limitare i costi dei fertilizzanti per i produttori agricoli, è stato deciso di ridurre al 3 per cento e sino al 30 giugno 1976 l'IVA per le cessioni e importazioni di fertilizzanti (art. 12).

4. — *Anticipazioni del nuovo programma pluriennale della Cassa per il Mezzogiorno.*

Con il 31 dicembre 1975 viene a scadenza l'attuale legge di finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno, rendendo così necessaria l'adozione di un nuovo provvedimento legislativo di rifinanziamento. Attualmente la Cassa dispone di progetti aggiuntivi, rispetto a quelli cui sta dando esecuzione e di immediata esecutività, per un ammontare complessivo di oltre 1.000 miliardi. Tali progetti, se finanziati, permetterebbero l'inizio dei lavori entro tre mesi per il 40 per cento dell'importo ed entro otto mesi per il restante ammontare.

Al fine di mobilitare con la massima celerità tali iniziative il Governo ha approvato l'erogazione di 1.000 miliardi quale finanziamento anticipato rispetto alla nuova legge da approvarsi (art. 13).

5. — *Trasporti.*

a) *Metropolitane.*

L'attuale programma per la costruzione di metropolitane è in fase di rallentamento per il sopravvenuto aumento del costo delle opere. Attualmente il programma delle metropolitane è finanziato tramite la legge 1042 che prevede un limite di impegno per complessivi 12 miliardi per 30 anni. I maggiori costi hanno reso tale stanziamento insufficiente; pertanto, il Governo ha deciso un aumento di contributi annui di 3 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1978 e di 2 miliardi per il 1979, al fine di finanziare il completamento delle due metropolitane in costruzione di Roma e Milano.

Relativamente alla metropolitana di Napoli il Governo provvederà non appena le autorità locali avranno deciso la natura e l'inizio delle opere da compiere.

b) *Aeroporti.*

A causa dei maggiori prezzi richiesti relativamente a prezzi di base-gara, la realizza-

zione dell'attuale programma aeroportuale richiede l'immediato uso di gran parte delle risorse stanziare per l'intero programma. Si crea così un fabbisogno aggiuntivo di 161 miliardi. A tale fabbisogno si provvede tramite il rifinanziamento della legge 22 dicembre 1973, n. 825; di questi 161 miliardi, 126 miliardi sono destinati alla esecuzione di opere ed acquisto di attrezzature inerenti l'attività civile, 25 miliardi per le attrezzature di volo del Ministero della difesa e infine 10 miliardi per l'aeroporto di Fiumicino (artt. 15 e 16).

6. — *Trasporti locali.*

In vista della competenza regionale in materia di trasporti ed in conseguenza delle difficoltà di finanziamento incontrate dalle Regioni, il Governo ha deliberato, quali azioni di aiuto e di stimolo, la costituzione presso la Cassa depositi e prestiti di un fondo provvisorio di 30 miliardi annui per 5 anni per contributi alle Regioni in tale campo.

I contributi verranno erogati in misura del 30 per cento del valore delle commesse in materia di trasporti fatti da ciascuna Regione (art. 17).

7. — *Snellimento dei controlli.*

Si è previsto che, per gli atti della Cassa depositi e prestiti, riferiti al fondo speciale di cui al precedente articolo 9, il controllo di legittimità sia successivo al momento della spesa, allo scopo di accelerarne ogni fase del procedimento di erogazione e, per conseguenza, gli effetti positivi dei provvedimenti.

8. — *Disposizioni per la copertura finanziaria.*

Gli articoli 19 e 20 dettano disposizioni per la copertura finanziaria, per la quale si prevede il ricorso al mercato finanziario con strumenti di adeguata flessibilità.

* * *

Come già ricordato nella premessa, con separato e contestuale decreto-legge, illustrato nella relazione all'apposito disegno di legge di conversione, alla quale si fa qui rinvio ai fini della migliore valutazione del complesso di misure urgenti adottate dal Governo, si è provveduto ad emanare disposizioni per gli interventi straordinari nei settori dell'esportazione, dell'edilizia e delle opere pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO

È convertito in legge il decreto legge 13 agosto 1975, n. 377, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti.

Decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 agosto 1975.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti straordinari per la ripresa economica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste, dei trasporti, della marina mercantile e del lavoro e della previdenza sociale;

DECRETA:

TITOLO I

INCENTIVI A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

ART. 1.

(Proroga dei termini e aumento degli stanziamenti).

I termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1959, n. 623, prorogato da ultimo con l'articolo 1 della legge 24 dicembre 1974, n. 713, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1975 per la presentazione delle domande di finanziamento ed al 30 settembre 1976 per la stipulazione dei relativi contratti.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni è ulteriormente aumentato di lire 15 miliardi per il 1975, lire 85 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1978, lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1979 e 1980, lire 75 miliardi per ciascuno degli anni 1981 e 1982 e lire 50 miliardi per l'anno 1983.

Le somme non impegnate nei singoli anni potranno essere utilizzate negli anni successivi.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1974, n. 713.

ART. 2.

(Contributo in conto interessi).

Per i contratti di mutuo stipulati ad un tasso d'interesse superiore al 9 per cento dagli istituti di credito a medio termine in relazione a domande di finanziamento ad essi presentate entro il 31 dicembre 1973 a valere sulla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni, il contributo in conto interessi, qualora il relativo decreto di concessione sia stato emanato dal Ministro dell'industria, commercio e artigianato dopo il 31 gennaio 1975, è pari al 4 per cento, aumentato al 6 per cento per il territorio di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni, restando a carico del mutuatario il tasso agevolato pari alla differenza tra il tasso d'interesse stabilito nel contratto di mutuo, comunque riconoscibile fino alla misura del 12,50 per cento, e il suddetto contributo del 4 o del 6 per cento.

ART. 3.

(Provvedimenti per l'acquisto di macchine utensili).

Il fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, è aumentato di lire 30 miliardi mediante conferimento, da parte del Tesoro dello Stato, di lire 2 miliardi nell'anno 1975, lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1976 e 1977 e di lire 8 miliardi nell'anno 1978.

L'importo di lire 30 miliardi di cui al precedente comma è destinato esclusivamente ai finanziamenti relativi ad acquisti di nuove macchine utensili o di produzione, ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni, sempre che il costo, unitario o complessivo, delle macchine, sia superiore a lire 1 milione.

ART. 4.

(Sospensione del versamento di contributi per assegni familiari per il personale femminile).

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° settembre 1975 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 30 settembre 1976, l'obbligo del versamento del contributo dovuto alla Cassa unica per gli assegni familiari è sospeso relativamente al personale femminile occupato alle dipendenze dei datori di lavoro, compresi gli organismi cooperativi di cui all'articolo 20, punto 4, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114, esercenti attività industriale, nonché dei datori di lavoro artigiani di cui al punto 1 del citato articolo 20.

TITOLO II

CANTIERI NAVALI

ART. 5.

(Finanziamento).

Gli stanziamenti previsti per l'anno 1975 alle colonne *B* e *C* della tabella di cui all'articolo 25 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, sono rispettivamente aumentati di lire 17 miliardi e lire 3 miliardi.

Il Ministero della marina mercantile è autorizzato ad assumere impegni, fino alla concorrenza degli importi di cui al comma precedente, ancora prima dell'iscrizione in bilancio degli importi medesimi.

TITOLO III

AGRICOLTURA

ART. 6.

(FEOGA)

Per la concessione dei contributi in conto capitale e del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi previsti dall'articolo 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, ai fini dell'applicazione del regolamento comunitario n. 17/64, in aggiunta alle somme stanziare con la legge 11 aprile 1974, n. 179, sono autorizzate le seguenti ulteriori spese:

- a)* lire 54 miliardi per la concessione dei contributi in conto capitale;
- b)* lire 6 miliardi quale limite d'impegno per il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad assumere impegni, fino alla concorrenza degli importi di cui al comma precedente, ancor prima dell'iscrizione in bilancio degli importi medesimi.

ART. 7.

(Meccanizzazione agricola - Fondo di rotazione).

Il « fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura », di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive integrazioni, è ulteriormente incrementato della somma di lire 100 miliardi.

Con le disponibilità del « fondo di rotazione » possono essere concessi, oltre che prestiti per gli scopi previsti dall'articolo 12 della citata legge

n. 910, anche mutui di durata fino a 10 anni, per l'acquisto di attrezzature mobili e semimobili destinate alla realizzazione di reti di distribuzione dell'acqua al fine di sviluppare la pratica irrigua, ancorché dette attrezzature costituiscano parte integrante di impianti fissi di irrigazione.

I predetti mutui possono essere, altresì, concessi per la installazione di macchine ed attrezzature di distribuzione di gas per l'alimentazione di caldaie e condizionatori di aria per serre destinate alla coltivazione di prodotti ortofrutticoli e floricoli, ivi comprese le cabine di decompressione e misurazione del gas e le condotte mobili o fisse nonché altre attrezzature occorrenti alla rete di distribuzione.

Per gli acquisti effettuati da cooperative agricole, coltivatori diretti, singoli od associati, mezzadri, coloni ed affittuari, l'importo del mutuo potrà essere commisurato all'intero ammontare della spesa riconosciuta ammissibile. Per gli altri operatori agricoli, il mutuo può essere concesso nella misura del 75 per cento della predetta spesa.

Sarà accordata priorità alle domande presentate da cooperative agricole, coltivatori diretti, singoli ed associati, mezzadri, coloni ed affittuari.

La durata del « fondo di rotazione », di cui al primo comma, è prorogata al 31 dicembre 1995.

ART. 8.

(Attività di bonifica).

Il limite di finanziamento stabilito dall'articolo 1 della legge 9 agosto 1973, n. 514, è elevato a lire 130 miliardi. Il maggiore importo di lire 30 miliardi è utilizzato per fronteggiare la maggiore spesa per la chiusura della gestione delle opere comprese nei programmi approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previa intesa con le regioni, in attuazione della legge medesima.

Sul ricavo dei mutui grava il rimborso alle regioni della spesa eventualmente anticipata per la esecuzione delle opere di cui al precedente comma.

All'onere relativo all'ammortamento dei mutui si provvede con le disponibilità del capitolo 7743 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1975 e corrispondenti degli anni successivi.

ART. 9.

(Irrigazione).

È costituito, presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale, con gestione autonoma, destinato al completamento, ripristino ed adeguamenti funzionali di impianti relativi ad opere pubbliche di irrigazione, purché già muniti di progetti esecutivi.

La dotazione del fondo, costituita mediante conferimento del Ministero del tesoro, è di lire 260 miliardi e sarà depositata in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Alla individuazione delle opere da finanziare provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con le regioni, nel termine di 40 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il piano di riparto viene comunicato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste alla Cassa depositi e prestiti, la quale, a valere sul fondo speciale, provvede, su richiesta della Regione interessata basata sullo stato di avanzamento dei lavori, alla liquidazione dei contributi assegnati.

ART. 10.

(Interventi per la zootecnia).

Per il finanziamento straordinario di interventi urgenti nel settore zootecnico da attuarsi secondo le seguenti modalità, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi, da iscriversi in aumento al fondo previsto dall'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste che a tal fine acquisisce il parere della Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, determina gli indirizzi generali per l'attuazione degli interventi straordinari in materia zootecnica e provvede al riparto del finanziamento fra le regioni, nonché alla determinazione della quota di finanziamento per gli interventi di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

Gli interventi pubblici di cui ai precedenti commi saranno prioritariamente indirizzati a:

a) promuovere la costituzione ed il potenziamento di strutture per la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti zootecnici, ivi comprese le singole operazioni di ritiro, conservazione e stagionatura dei prodotti lattiero-caseari, nonché di macellazione e conservazione delle carni;

b) promuovere la costituzione, il potenziamento e la diffusione delle iniziative e dei servizi per la selezione, i controlli genetici e funzionali, la fecondazione artificiale e la bonifica sanitaria degli allevamenti;

c) incentivare le attività di ricerca e di sperimentazione nel settore zootecnico ed in quelli ad esso connessi, nonché lo sviluppo delle iniziative di divulgazione ed assistenza tecnica.

Delle provvidenze finanziarie previste dal presente articolo potranno beneficiare: le organizzazioni di produttori a larga base associativa con particolare riguardo a quelle costituite in forma cooperativa; le società di persone costituite per l'esercizio di imprese plurifamiliari; gli organismi misti, cui partecipino anche società a partecipazione statale, promossi da associazioni di produttori o da enti di sviluppo, purché negli organi deliberanti la maggioranza sia riservata ai produttori agricoli; le imprese familiari e gli imprenditori che esercitano l'attività agricola a titolo principale; gli altri enti operanti nel settore zootecnico.

ART. 11.

(Riparto tra le regioni delle disponibilità finanziarie).

Il secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, provvede, entro il mese di febbraio di ogni anno, al riparto delle disponibilità finanziarie dei predetti fondi tra le varie Regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale, e ne dà loro comunicazione. Lo stesso Ministro, d'intesa con quello del tesoro, provvede, altresì, al riparto di ciascuna quota regionale tra gli istituti di credito autorizzati, su proposta della regione da formulare entro un mese dal ricevimento della comunicazione relativa all'assegnazione di tale quota ».

ART. 12.

(Riduzione IVA sui fertilizzanti).

Per le cessioni e le importazioni dei fertilizzanti di cui alla voce 82 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'imposta sul valore aggiunto si applica fino al 30 giugno 1976 con l'aliquota del 3 per cento.

TITOLO IV

CASSA DEL MEZZOGIORNO

ART. 13.

(Finanziamento).

Per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa del Mezzogiorno, con precedenza per quelli suscettibili di immediata esecuzione, è autorizzato a favore della Cassa medesima lo stanziamento di lire 1.000 miliardi.

Ferma restando la facoltà per la Cassa del Mezzogiorno di poter assumere impegni fino a concorrenza dello stanziamento anzidetto, alla iscrizione nel bilancio dello Stato delle somme da trasferire alla Cassa si procederà in relazione alle esigenze di pagamento indicate, semestralmente, dalla Cassa medesima al Ministero del tesoro.

TITOLO V

TRASPORTI

ART. 14.

(Contributi per le metropolitane).

Per la concessione di contributi statali di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, sono autorizzati, in aggiunta ai limiti di impegno di cui all'articolo 9 della legge stessa, i seguenti limiti d'impegno:

- lire 3 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1978;
- lire 2 miliardi per l'anno 1979.

ART. 15.

(Aeroporti).

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, è elevata da lire 200 miliardi a lire 351 miliardi.

La maggiore spesa di lire 151 miliardi è destinata:

— per lire 126 miliardi ad integrazione dell'importo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, ai sensi della lettera *a*) del citato articolo 1, per la esecuzione di opere e per l'acquisto di attrezzature inerenti l'attività aerea civile;

— per lire 25 miliardi ad integrazione dell'importo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi della lettera *b*) del citato articolo 1, per la fornitura e la installazione di apparecchiature da destinare ai servizi di assistenza al volo.

I limiti temporali di efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, sono correlativamente prorogati di due anni.

La disposizione di cui all'articolo 8, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 825, valida a partire dal 1973 e fino a tutto l'anno 1978, riguarda anche le forniture da approvvigionare con i fondi dei capitoli ordinari dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti.

Il Ministero dei trasporti e quello della difesa sono rispettivamente autorizzati ad assumere impegni, fino alla concorrenza degli importi di cui al secondo comma, ancor prima dell'iscrizione in bilancio degli importi medesimi.

ART. 16.

(Aeroporto " Leonardo da Vinci ").

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il completamento delle opere in corso di attuazione nell'aeroporto intercontinentale « Leonardo da Vinci » di Roma-Fiumicino, è elevato da 20 a 30 miliardi di lire.

Il maggior importo di lire 10 miliardi sarà iscritto in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1975 e 1976.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni, fino alla concorrenza dell'importo di lire 5 miliardi, ancor prima dell'iscrizione in bilancio della somma stessa.

TITOLO VI

VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE

ART. 17.

(Contributi alle regioni).

È autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni dal 1975 al 1979 — da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica — per la concessione alle Regioni di con-

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

tributi nella spesa per veicoli destinati al trasporto pubblico di persone, di interesse locale o regionale.

Il contributo resta stabilito nella misura del 30 per cento del costo della fornitura.

Il piano di riparto dei contributi viene stabilito dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le regioni.

TITOLO VII

SNELLIMENTO DEI CONTROLLI

ART. 18.

(Controllo della Corte dei conti).

Gli atti della Cassa depositi e prestiti relativi alla erogazione di somme sul fondo speciale di cui al precedente articolo 9 sono assoggettati al controllo successivo di legittimità da parte della Corte dei conti.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI PER LA COPERTURA FINANZIARIA

ART. 19.

(Costituzione fondo).

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 2.129 miliardi, che sarà accreditato ad apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, denominato « Conto speciale per il finanziamento di provvedimenti urgenti per l'economia (incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno, trasporti) ».

Le operazioni finanziarie di cui al precedente comma possono essere effettuate nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge e di statuto, oppure di emissione di buoni poliennali del Tesoro, oppure di certificati speciali di credito, oppure, in deroga a quanto previsto dall'articolo 71 della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, di emissione di buoni ordinari del Tesoro.

Agli oneri derivanti dalle operazioni finanziarie suddette per gli anni 1975 e 1976, si farà fronte con una corrispondente maggiorazione dell'ammontare delle singole operazioni effettuate.

ART. 20.

(Copertura finanziaria).

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per gli anni 1975, 1976 e 1977, si provvede con le disponibilità del « Conto speciale » di cui al precedente articolo che, a tal fine, saranno fatte affluire all'entrata del bilancio statale e correlativamente iscritto nella parte passiva del bilancio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 21.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1975.

LEONE

MORO — COLOMBO EMILIO — ANDREOTTI —
VISENTINI — DONAT-CATTIN — MARCORA
— MARTINELLI — GIOIA — TOROS

Visto, *il Guardasigilli*: REALE